



# CITTÀ DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA



C.A.P. 75025 - Piazza A. Moro, 1  
Telefono 0835 9019111 – Fax 0835 972114

## UFFICIO DEL SINDACO

ORD. n. 5806 del 06.05.2020

Prot. n. 11812 del 06.05.2020

**Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per interdizione all'accesso del pubblico ai parchi, alla villa comunale e ai giardini pubblici.**

VISTA la propria precedente ordinanza n. 5780 del 17/03/2020, prot. n. 8315, ad oggetto: *"Ordinanza contingibile e urgente per chiusura parchi, giardini, aree verdi comunali e piste ciclabili a seguito dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid -19"*;

VISTO il D.L. n. 19/2020 del 25 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25/03/2020 recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*

VISTO il D.P.C.M. del 26/04/2020 pubblicato sulla G.U. n.108 del 27/04/2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, lett. e), secondo cui *"l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d) ( è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati) nonché dalla distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse"*;

CONSIDERATO che sono stati segnalati numerosi episodi in cui sia nei parchi che nei giardini e sia nei luoghi aperti al pubblico non viene sempre rispettato il divieto di assembramento di persone e il limite della distanza interpersonale di un metro; .

CONSIDERATO che, in tali luoghi spesso viene rilevata la presenza di persone anziane che sono esposte maggiormente al rischio dell'epidemia da COVID-19;

RITENUTO opportuno mantenere l'interdizione all'accesso del pubblico ai parchi, alla villa comunale e ai giardini pubblici poiché non è possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale e del divieto di assembramento stante la conformazione stessa delle suddette aree che non consentono di controllarne e contingentarne gli accessi;

RITENUTO che, al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio comunale, occorre adottare, in ragione della diffusione del virus una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, al fine di evitare assembramenti di persone a tutela della pubblica incolumità e della salute legato alla diffusione sul territorio comunale del COVID- 19" nel rispetto del DPCM del 26/04/2020;

PRESO ATTO che sussistono le condizioni di urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati significando che il contenuto di quanto disposto con la presente ordinanza potrà essere aggiornato anche in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

VISTO l'articolo 50, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, prevede che *"in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

#### ORDINA

L'interdizione, fino al 17/05/2020, all'accesso del pubblico ai parchi, alla villa comunale e ai giardini pubblici.

#### DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line ai fini della generale conoscenza e per adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art 42, c.1, del D.Lgs. n.33/2013 nonché sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione 1 livello "provvedimenti" sottosezione di 2 livello "provvedimenti organi indirizzo-politico" e venga, altresì, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (Pec) a:

**Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Matera**

Pec: [protocollo.prefmt@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefmt@pec.interno.it)

**Al Commissariato di Polizia di Stato di Policoro**

Pec: [comm.policoro.mt@pecps.poliziadistato.it](mailto:comm.policoro.mt@pecps.poliziadistato.it)

**Alla Compagnia Carabinieri di Policoro**

Pec: [tmt21002@pec.carabinieri.it](mailto:tmt21002@pec.carabinieri.it)

**Alla Compagnia Guardia Di Finanza di Policoro**

Pec: [mt1100000p@pec.gdf.it](mailto:mt1100000p@pec.gdf.it)

**Alla Polizia Locale**

Pec: [polizialocale@pec.policoro.gov.it](mailto:polizialocale@pec.policoro.gov.it)

#### AVVERTE, inoltre

che salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00 in applicazione di quanto espressamente previsto dall'art 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19

che la presente ordinanza potrà essere impugnata con ricorso proposto innanzi al TAR di Basilicata entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica e/o di pubblicazione all'albo pretorio on line ovvero, alternativamente, mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla medesima data.

Dalla Residenza Municipale, 07 maggio 2020



IL SINDACO  
Dott. Enrico Mascia